

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

## Proposta della II Commissione permanente

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO,  
AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI, SETTORE PRIMARIO

(Seduta del 1° luglio 2026)

Relatore di maggioranza: GIACOMO ROSSI  
Relatore di minoranza: ANTONIO MASTROVINCENTO

-----

### Testo unificato:

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2022, N. 18 (DISCIPLINA PER LA  
RACCOLTA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI)

sulle proposte di legge:

- N. 50** a iniziativa dei Consiglieri Rossi, Ausili  
*presentata in data 1° aprile 2026*  
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2022, N. 18 (DISCIPLINA PER LA  
RACCOLTA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI)
- N. 56** a iniziativa della Giunta regionale  
*presentata in data 29 aprile 2026*  
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2022, N. 18 (DISCIPLINA PER LA  
RACCOLTA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI)

*(Abbinare ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento interno  
di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa)*

-----

**Testo unificato dalla Commissione****Art. 1**

*(Modifica all'articolo 3 della l.r. 18/2022)*

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 28 luglio 2022, n. 18 (Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nel rispetto di questa legge".

**Art. 2**

*(Modifica all'articolo 4 della l.r. 18/2022)*

1. Alla lettera d) del comma 2 bis dell'articolo 4 della l.r. 18/2022, le parole: "di abilitazione" sono soppresse.

**Art. 3**

*(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 18/2022)*

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 18/2022 dopo le parole: "ai sensi del comma 1 dell'articolo 2," è inserita la seguente: "prioritariamente".

2. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 18/2022 è abrogato.

3. Il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 18/2022 è sostituito dal seguente:

"4. Le commissioni di cui alla lettera a) del comma 3 possono prevedere la presenza di un micologo individuato dalla struttura sanitaria competente tra i propri dipendenti o designato sulla base di un avviso a manifestare interesse da parte di soggetti micologi privati iscritti nell'apposito registro nazionale. La partecipazione alle commissioni è a titolo gratuito senza oneri a carico del bilancio regionale. La Giunta regionale determina le modalità per garantire l'assenza di conflitti di interesse tra i membri delle commissioni e i partecipanti al test abilitativo."

**Art. 4**

*(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 18/2022)*

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 18/2022 è sostituito dal seguente:

"1. Costituisce titolo per la raccolta, la ricevu- ta di pagamento di euro 20,00 per i residenti nella regione Marche e di euro 50,00 per i non residenti nella regione Marche."

2. Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 18/2022 è abrogato.

**Art. 5**

*(Modifica all'articolo 8 della l.r. 18/2022)*

1. Il comma 10 dell'articolo 8 della l.r. 18/2022 è abrogato.

**Art. 6**

*(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 18/2022)*

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 18/2022 è sostituita dalla seguente:

“a) per la lettera a) del medesimo comma 2, alle Unioni montane per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite da questa legge e per la realizzazione di interventi, quali, in particolare:

- 1) iniziative formative, scientifiche e divulgative, riguardanti la conoscenza e il genere dei funghi epigei spontanei, gli aspetti di conservazione e di tutela ambientale nonché della salute pubblica, collegate alla raccolta dei funghi epigei spontanei;
- 2) la promozione e valorizzazione degli ambienti naturali di raccolta dei funghi epigei spontanei anche attraverso manifestazioni fieristiche e percorsi enogastronomici dedicati;”.

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 18/2022 è sostituita dalla seguente:

“b) per la lettera b) del medesimo comma 2, alla Regione che le ridistribuisce alle Unioni montane, in rapporto alla superficie boschiva delle stesse, e sono destinate agli interventi di tutela e conservazione dei territori naturali di raccolta dei funghi epigei spontanei e alla manutenzione delle strade extraurbane di campagna che portano ai territori naturali di raccolta. Le Unioni montane provvedono al riparto di tali risorse ai Comuni facenti parte delle stesse, in rapporto alla rispettiva superficie boschiva.”.

3. Il comma 1 bis dell'articolo 10 della l.r. 18/2022 è abrogato.

**Art. 7**

*(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 18/2022)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 18/2022 è aggiunto il seguente:

“3 bis. La vendita di funghi spontanei freschi destinati al commercio al dettaglio e alla ristorazione è altresì consentita previa certificazione di avvenuto riconoscimento e accertata commestibilità da parte di micologi in possesso dell'attestato rilasciato ai sensi della normativa statale

vigente e iscritti nell'apposito registro nazionale.”.

### **Art. 8**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. In applicazione del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 18/2022, come modificato dall'articolo 4, le entrate iscritte al Titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2026/2028 sono incrementate di euro 5.000,00 per ciascuna delle annualità 2027 e 2028.

2. Per effetto del comma 1, l'autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 18/2022, di cui alla Tabella A allegata alla legge regionale 30 dicembre 2025, n. 26 (Bilancio di previsione 2026/2028), riportata a carico della Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2026/2028, è conseguentemente incrementata di euro 5.000,00 per ciascuna delle annualità 2027 e 2028.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

### **Art. 9**

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Le modifiche introdotte dall'articolo 4 decorrono dal 1° gennaio 2027.

### **Art. 10**

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

**Testo pdl n. 50****Art. 1**

*(Modifica all'articolo 4 della l.r. 18/2022)*

1. Alla lettera d) del comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 28 luglio 2022, n. 18 (Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei), le parole: "di abilitazione" sono soppresse.

**Art. 2**

*(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 18/2022)*

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 18/2022 è abrogato.

2. Il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 18/2022 è sostituito dal seguente:

"4. Le commissioni di cui alla lettera a) del comma 3 prevedono la presenza di un micologo individuato dalla struttura sanitaria competente tra i propri dipendenti o designato sulla base di un avviso a manifestare interesse da parte di soggetti micologi privati iscritti nell'apposito registro nazionale. La partecipazione alle commissioni è a titolo gratuito senza oneri a carico del bilancio regionale. La Giunta regionale determina le modalità per garantire l'assenza di conflitti di interesse tra i membri delle commissioni e i partecipanti al test abilitativo."

**Art. 3**

*(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 18/2022)*

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 18/2022 è sostituita dalla seguente:

"a) per la lettera a) del medesimo comma 2, alle Unioni montane per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite da questa legge e per la realizzazione di interventi, quali, in particolare:

- 1) iniziative formative, scientifiche e divulgative, riguardanti la conoscenza e il genere dei funghi epigei spontanei, gli aspetti di conservazione e di tutela ambientale nonché della salute pubblica, collegate alla raccolta dei funghi epigei spontanei;
- 2) la promozione e valorizzazione degli ambienti naturali di raccolta dei funghi epigei spontanei anche attraverso manifestazioni fieristiche e percorsi enogastronomici dedicati;"

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 18/2022 è sostituita dalla seguente:

“b) per la lettera b) del medesimo comma 2, alla Regione che le ridistribuisce alle Unioni montane, in rapporto alla superficie boschiva delle stesse, e sono destinate agli interventi di tutela e conservazione dei territori naturali di raccolta dei funghi epigei spontanei e alla manutenzione delle strade extraurbane di campagna che portano ai territori naturali di raccolta. Le Unioni montane provvedono al riparto di tali risorse ai Comuni facenti parte delle stesse, in rapporto alla rispettiva superficie boschiva.”.

3. Il comma 1 bis dell'articolo 10 della l.r. 18/2022 è abrogato.

#### **Art. 4**

*(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 18/2022)*

1. Il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 18/2022 è sostituito dal seguente:

“1. Presso ogni struttura sanitaria territorialmente competente, all'interno del dipartimento di prevenzione, è presente l'Ispettorato micologico, che svolge le funzioni di informazione ai cittadini, identificazione e controllo dei funghi, allo scopo di prevenire fenomeni di intossicazione. L'Ispettorato micologico collabora altresì con le strutture sanitarie per l'individuazione di specie fungine in caso di intossicazione da funghi.”.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 18/2022 è aggiunto il seguente:

“3 bis. La vendita di funghi spontanei freschi destinati al commercio al dettaglio e alla ristorazione è altresì consentita previa certificazione di avvenuto riconoscimento e accertata commestibilità da parte di micologi in possesso dell'attestato rilasciato ai sensi della normativa statale vigente e iscritti nell'apposito registro nazionale.”.

#### **Art. 5**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

**Testo pdl n. 56****Art. 1**

*(Modifica all'articolo 3 della l.r. 18/2022)*

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 28 luglio 2022, n. 18 (Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nel rispetto di questa legge".

**Art. 2**

*(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 18/2022)*

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 18/2022 dopo le parole: "ai sensi del comma 1 dell'articolo 2," è inserita la seguente: "prioritariamente".

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 18/2022 è inserito il seguente:

"4 bis. In caso di necessità la struttura sanitaria competente per territorio può ricorrere anche ad un micologo non appartenente alla struttura sanitaria pubblica purché sia in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto ministeriale 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo), sempre senza ulteriori oneri per la finanza pubblica."

3. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 18/2022 è abrogato.

**Art. 3**

*(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 18/2022)*

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 18/2022 è sostituito dal seguente:

"1. Costituisce titolo per la raccolta, la ricevu-  
ta di pagamento di euro 20,00 per i residenti nella regione Marche e di euro 50,00 per i non residenti nella regione Marche."

2. Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 18/2022 è abrogato.

**Art. 4**

*(Modifica all'articolo 8 della l.r. 18/2022)*

1. Il comma 10 dell'articolo 8 della l.r. 18/2022 è abrogato.

**Art. 5**

*(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 18/2022)*

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 18/2022 le parole: "ai Comuni delle

Unioni montane e ai Comuni il cui territorio confina interamente con una Unione montana non considerando il confine con altre regioni, in rapporto alla superficie boschiva degli stessi” sono sostituite dalle seguenti: “alle Unioni montane”.

**2.** Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 18/2022 è sostituito dal seguente:

“2. Le risorse derivanti dai proventi di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 6 sono destinate alle Unioni montane e quelle di cui alla lettera b) del comma 3 del medesimo articolo 6 alla Regione che le ridistribuisce alle Unioni montane e sono destinate alla tutela e alla conservazione dei territori naturali di raccolta dei funghi epigei spontanei, alla vigilanza sull'attività di raccolta dei funghi, alla manutenzione delle strade extraurbane di campagna che portano ai territori naturali di raccolta.”.

**3.** Dopo il comma 3 bis dell'articolo 10 della l.r. 18/2022 è aggiunto il seguente:

“3 ter. I criteri e le modalità per il riparto e l'assegnazione alle Unioni montane delle risorse di cui ai commi 1 e 2 sono definiti da successivi atti da parte della Giunta regionale.”.

**4.** I commi 1 bis, 3 e 3 bis dell'articolo 10 della l.r. 18/2022 sono abrogati.

### **Art. 6**

*(Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 18/2022)*

**1.** L'articolo 17 della l.r. 18/2022 è sostituito dal seguente:

“Art. 17 (Disposizioni finanziarie)

1. Le entrate derivanti dall'applicazione della lettera b) del comma 2 e della lettera b) del comma 3 dell'articolo 6 sono iscritte a carico del Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2026/2028 e quantificate in euro 150.000,00 per l'anno 2026 ed in euro 155.000,00 per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

2. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10, è autorizzata, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 1, la spesa massima di euro 150.000,00 per l'anno 2026 e di euro 155.000,00 per gli anni 2027 e 2028, mediante impiego delle risorse già iscritte nel bilancio 2026/2028 a carico della Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa.

3. Per gli esercizi successivi, all'autorizzazione delle spese previste da questa legge, quantificate nei limiti delle entrate di cui al comma 1, si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.”.

#### **Art. 7**

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale adotta gli atti di cui al comma 3 ter dell'articolo 10 della l.r. 18/2022, come inserito dall'articolo 5.

2. Le modifiche introdotte dall'articolo 3 decorrono dal 1° gennaio 2027.

#### **Art. 8**

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.